



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 156 DEL 20/05/2022

Settore Tecnico

OGGETTO: ORDINANZA DI BALNEAZIONE ANNO 2022

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Caorle;

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regolamenta la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto l'art. n. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico per l'uso del Demanio Marittimo " n. 33 del 23 Novembre 2002 e ss.mm.ii.;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006 dispaccio n. 34660 recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvataggio;

Vista l'ordinanza di sicurezza balneare vigente, dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle n. 24 del 28.04.2022;

Visto il Regolamento sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività Balneari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.03.2010;

Visto il " Regolamento tutela animali" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 29/07/2014 in particolare l'art. 9 comma 2

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 19 del 09.07.2014 con la quale si disciplina quanto previsto dalla L.R. Veneto n. 17, art. 3 del 19.06.2014;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza, alla disciplina delle attività balneari nonché richiamare e rendere ancora palesi le norme del Regolamento sull'uso del Demanio Marittimo e disciplina delle attività Balneari ;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Caorle, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

# ORDINA

## Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Nelle aree ricomprese nel comprensorio turistico del comune di Caorle la stagione balneare è tra il **01 GIUGNO E IL 11 SETTEMBRE**.

Agli effetti della presente Ordinanza nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare" si intendono tutte le aree e le attrezzature/strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.

Gli Stabilimenti balneari sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio e ad assicurare il servizio di pulizia dell'arenile nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza dandone comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e al Comune di Caorle, nelle forme e nei modi indicati dai successivi articoli.

Ove una struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, anche predisponendo o mantenendo le attrezzature (sdraio, ombrelloni, ecc) nei periodi antecedenti e successivi alla durata della stagione balneare come sopra individuata, previa comunicazione scritta da parte dei concessionari al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre, in numero adeguato in prossimità degli accessi pubblici e privati che conducono in spiaggia, un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto anche nelle tre lingue straniere più conosciute: inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI - ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

E' fatto comunque obbligo di rispettare il periodo di balneazione così come indicato al successivo punto 6 del presente articolo.

2. La stagionalità balneare per i chioschi ed il commercio itinerante è regolamentata da apposite normative.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione.
4. È fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia del presente provvedimento nonché dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutti gli ulteriori provvedimenti in materia.
5. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio, devono:
  - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;
  - aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;
6. Presso gli stabilimenti e le strutture balneari che offrono servizi in spiaggia devono essere operativi i servizi di salvataggio secondo le modalità contenute nella ordinanza di sicurezza di balneare vigente emessa dalla Capitaneria di Porto di Caorle e dalla tabella sotto riportata:

PERIODO	SERVIZIO
dal 01 Aprile al 31 Maggio	ELIOTERAPICO
01 Giugno al 11 Settembre	BALNEAZIONE
12 Settembre al 15 Ottobre	ELIOTERAPICO

7. Durante la stagione balneare, come definita dall'art. 1, il servizio di salvataggio, essendo rivolto alla collettività dei bagnanti, deve essere prestato indipendentemente dall'apertura al pubblico dello stabilimento/struttura balneare.
8. Negli orari di apertura degli Stabilimenti Balneari, anche nel caso gli stessi offrano il solo servizio elioterapico, deve essere sempre garantita la presenza del materiale di primo soccorso.
9. Nel periodo compreso fra le ore 24.00 e le ore 5.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari (sdraio, lettini, ombrelloni, ecc) salvo autorizzazioni particolari.
10. E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito negli appositi passaggi per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.
11. I concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori in attesa dell'asporto da parte degli incaricati del servizio. I rifiuti solidi urbani dovranno essere comunque raccolti in forma differenziata, secondo le modalità stabilite dal Comune, e trasportati, a cura del concessionario nei contenitori predisposti dall'autorità Comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa.

**Art.2 RICHIAMO ALLE NORME REGOLAMENTARI PER LE ATTIVITÀ' DI BALNEAZIONE COSÌ COME DISPOSTO DAL REGOLAMENTO SULL'USO DEL DEMANIO MARITTIMO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI**

Art. 10 - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia e/o livellamenti dell'arenile;
2. accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi altro prodotto infiammabile o inquinante;
3. conduzione sulla spiaggia di cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti e per i cani di salvataggio muniti di regolare brevetto S.I.C.S.;

*I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;*

4. transito e sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
5. installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;

6. svolgimento di gare e altre attività organizzate;
7. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
8. svolgimento di attività pirotecniche;
9. manifestazioni di qualsiasi genere;
10. attività di fotografo ambulante;
11. pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
12. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo qualsiasi attività che verrà svolta nell'arenile.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 11 - Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicenti le bocche dei predetti canali, fino ad una distanza di 200 metri verso il largo;
- nelle zone dichiarate non idonee alla balneazione con appositi provvedimenti (ordinanze);
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti, nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- 1) collocare, sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al libero transito e alla balneazione;
- 2) prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini, ecc.) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia, nonché sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
- 3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 1000 piedi (300 metri) nonché ammarare, atterrare e decollare;
- 4) far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate;
- 5) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passaggio;
- 6) praticare o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni, provenienti da terra o da mare, che rechino danno, molestie o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- 7) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
- 8) la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
- 9) impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
- 10) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;

11) dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00.

Art. 12 - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima da apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 13 - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

Art. 14 - Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è disciplinato dalla L.R.V. n. 33/2002 e soggetto a Nulla Osta Comunale.

E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio acqueo antistante il litorale.

Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del nulla osta e la stagionalità.

### **Art. 3 – SANZIONI**

1. chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 (Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Le violazioni alle norme richiamate all'art. 2 della presente ordinanza sono punite a termine dell'art. 36 del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari.
3. per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, contenute nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto dalla Legge 689/81 e s.m.i., dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dal dal Regolamento Comunale "per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze comunali".

### **Art. 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. La Polizia Municipale e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore dalla data odierna.
3. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 139 del 11 Maggio 2021 dalla data odierna.
4. E' disapplicato tutto quanto in contrasto con il presente provvedimento

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Settore Tecnico del Comune di Caorle, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Caorle e sul sito internet [www.comune.caorle.ve.it](http://www.comune.caorle.ve.it).

Il Responsabile  
Settore Tecnico  
Enzo Lazzarin

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enzo Lazzarin in data 20/05/2022